PARERE MOTIVATO
n. 159 dell'8 Luglio 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV;

- La Commissione VAS si è riunita in data 8 luglio 2021 come da nota di convocazione in data 7 luglio 2021 prot. n.306268;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cittadella con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.162423, 162519, 162532 del 09.04.21 e n. 169016 del 13.04.21, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al secondo Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 14.05.21 acquisito al prot. reg. al n.223445 del 14.05.21 del Comune di Fontaniva;
- Parere n.15560 del 24.05.21 acquisito al prot. reg. al n.238387 del 25.05.21 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.49060 del 28.05.21 acquisito al prot. reg. al n.247135 del 28.05.21 di ARPAV;
- Parere n.3437 dell'1.06.21 acquisito al prot. reg. al n.250363 dell'1.06.21 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere del 31.05.21 acquisito al prot. reg. al n.270823 del 15.06.21 del Consiglio di Bacino Brenta,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;*

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.148/2021 pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la variante n. 3 del Secondo Piano degli Interventi del comune di Cittadella, adottata con DCC n. 48 del 30/12/2020. In conformità con gli indirizzi del Documento preliminare del Sindaco presentato in data 12.04.2017 al Consiglio Comunale, è stata redatta la "*Terza variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella*" affrontando le seguenti tematiche:

- l'individuazione delle trasformazioni urbanistiche già individuate nel Piano Strutturale (PATI), in parte previste già dal primo PI e confermate nel secondo piano operativo (P.I.);
- nuovi interventi operativi riferibili alle azioni strategiche del PATI;
- la verifica delle previsioni di piano non attuate;
- gli effetti attesi conseguenti all'attuazione operativa delle trasformazioni urbanistiche;
- contenimento del consumo del suolo;
- consumo di suolo;
- ridefinizione progettuale e normativa di alcune aree di margine.

Secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, *"Il progetto della terza variante al Secondo Piano degli Interventi fa riferimento quindi all'adeguamento/aggiornamento/revisione puntuale dello strumento urbanistico comunale in recepimento di opportunità e/o manifestazioni di interesse valutate come attinenti al progetto complessivo comunale. L'aggiornamento/revisione quindi dello strumento è puntuale, e mira alla verifica/miglioramento degli strumenti e delle regole (previsioni, scelte) in esso contenute, adeguandole al contesto storico nonché alle opportunità e possibilità emergenti dal territorio stesso.".*

Nel dettaglio, secondo quanto evidenziato nella DCC n. 48 del 30/12/2020 di adozione della presente *"Terza variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella", "l'attuale variante non incide sulle scelte strutturali e azioni strategiche precedentemente individuate nel PATI, indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, rimanendo in linea con l'impostazione del Piano di Assetto Territoriale e altresì confermandone il quadro dei vincoli, delle prescrizioni e direttive fornite e le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PATI stesso ed è sottoposta alle disposizioni dalla LR 14/2017 e ne soddisfa gli obiettivi in termini di contenimento di consumo di suolo".*

Secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, i contenuti particolari e specifici trattati nel Piano degli Interventi possono essere ricondotti ai seguenti ambiti e temi:

- il territorio costruito (residenziale);
- il tema dei margini urbani come *"infraspazio"* da disegnare e regolamentare;
- i servizi e le infrastrutture.

Nello specifico, secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, *"Tra i contenuti e gli obiettivi generali fissati dalla Legge Urbanistica Regionale, ed esposti in premessa al presente documento, il Piano degli Interventi seleziona alcuni temi ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunale coniugandoli con il bilancio comunale ed il Piano delle opere pubbliche che rappresentano le altre componenti dell'azione amministrativa. In attuazione ed in coerenza con il PATI vengono fissate le linee di azione prevalenti che caratterizzeranno il PI nel prossimo quinquennio."*.

Il "*Quadro di riferimento programmatico*" così come delineato dal Valutatore nel RAP consta di una mera elencazione degli strumenti di pianificazione e di settore considerati e di una mera dichiarazione secondo la quale, *"Le modifiche introdotte al Piano degli Interventi con la Variante n. 3 non sono in contrasto con gli obiettivi ed i contenuti del Piano sovraordinato"*.

Nella definizione degli *"Effetti sull'ambiente, la salute umana, il patrimonio culturale"*, l'Estensore del RAP ha sviluppato una valutazione suddividendo le istanze pervenute in "tipologie":

- Tipo A. *"Effetti derivanti dalla modifica sotto forma di declassificazione (Varianti Verdi) – riclassificazione da zona residenziale a zona agricola e/o verde privato.*
  Rientrano all'interno della tipologia di aree declassificate, tramite procedura di Variante Verde, rispetto alla loro potenzialità edificatoria e urbanizzata le seguenti aree di Variante n. 1 (Cod 2) – n.2 (Cod 2)".
- Tipo B. *"Effetti derivanti dalla modifica interna di regole di trasformazione non aventi ricaduta sui parametri complessivi di trasformazione già previsti dalla pianificazione vigente.*
  Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 3 (Cod 5)".
- Tipo C.1. *"Effetti derivanti dalla modifica del tessuto consolidato residenziale o produttivo senza individuazione di nuovi lotti edificabili; la riconfigurazione fisica riconosce ambiti pertinenziali o di continuità (senza dimensione fisica di nuovo lotto) o di aree già edificate. Il tipo comprende anche la riclassificazione da sede stradale a residenziale-produttivo di spazi per la mobilità interni a pertinenzialità.*
  Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 4 (Cod 7) – n. 5 (Cod 9) – n. 6 (Cod 12) – n. 8 (Cod 14) – n. 14 (Cod 23) – n. 15 (Cod 25) – n. 18 (cod 29) – n. 20 (Cod 33) – n. 27 (Cod 50) – n. 32 (Cod 67) – n. 35 (Cod 81) – n. 40 (Cod 98) – n. 41 (Cod 101) – n. 42 (Cod 102) n. 44 (cod 104) – n. 50 (cod 140)".
- Tipo C.2. *"Effetti derivanti dalla modifica del tessuto consolidato residenziale o produttivo in riduzione, con riclassificazione ad agricolo o verde privato.*
  Rientrano all'interno della tipologia le seguenti Aree di Variante: n. 7 (cod 13) – n.10 (Cod 18) – n. 17 (Cod 27) – n. 22 (cod 36) – n. 25 (cod 39) – n. 37 (cod 90) – n. 46 (cod 109) – n. 54 (Cod 160) – n. 55 (Cod 164) – n. 57)Cod 166)".
- Tipo C.3. *"Effetti derivanti dalla modifica del tessuto consolidato residenziale o produttivo con inserimento di nuovi lotti o comparti di trasformazione capaci di aumentare il carico insediativo con nuovi interventi, residenziali o produttivi.*
  Rientrano all'interno della tipologia le seguenti Aree di Variante: n. 16 (cod 25) – n. 19 (Cod 30) – n. 21 (Cod 34) – n. 23 (Cod 37) – n. 28 (Cod 52) – n. 29 (Cod 59) – n. 31 /Cod 65) – n. 38 (Cod 93) – n. 43 (Cod 103) – n. 45 (Cod 108) – n. 51 (Cod 146) n. 56 (Cod 165) – n. 60 (cod 174)".
- Tipo D. *"Effetti derivanti dal recupero a funzione residenziale di Edifici e Annessi non più funzionali al fondo agricolo e di individuazione di Attività Produttive in zona impropria, sia oggetto di stralcio e riconfigurazione entro il tessuto consolidato che oggetto di stralcio o ancora modifica di regole a parità di intervento di trasformazione.*
  Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 9 (Cod 15) – n. 11 (Cod 19) – n. 24 (Cod 38)".

- Tipo F. *"Effetti derivanti dalla definizione di nuove aree di trasformazione a destinazione residenziale o produttiva.*
  Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 12 (Cod 21) – n. 13 (Cod 22) – n. 26 (Cod 41) – n. 30 (Cod 61) – n. 33 (Cod 70) – n. 34 (Cod 74) – n. 36 (Cod 82) – n. 47 (Cod 115) – n. 48 (Cod 119) – n. 49 (Cod 127) – n. 52 (Cod 155) n. 53 (Cod 157) – n. 61 (Cod 176)".
- Tipo G. *"Effetti derivanti dalla definizione di nuove aree a servizi o legate alla viabilità.*
  Rientrano all'interno della tipologia le seguenti aree di Variante: n. 39 (Cod 94) – n. 58 (Cod 168) – n. 59 (Cod 171)".

Successivamente, il Valutatore nel RAP ha predisposto una, *"[...] valutazione puntuale per le trasformazioni oggetto del presente documento. Per ogni area/ambito /previsione viene riportata la previsione di piano (anche in parallelo allo stato attuale della pianificazione, la coerenza con il PATI (nei sui quattro elaborati fondamentali), la lettura dello stato del suolo.".*
La cosiddetta "*valutazione puntuale*" è stata articolata dal Valutatore nel RAP secondo una brevissima *"Sintesi intervento"* (concernente *"Località", "Oggetto", "Superficie Territoriale"* e *"Modalità di attuazione"*), *"Estratto pianificazione previgente (PI. 2 - V.2)"* e *"Estratto pianificazione progetto (PI. 2 - V.3)"*, nonché rappresentazione cartografica relativamente alla *"Coerenza con il PATI"* sulle 4 tavole di PATI e un estratto su foto satellitare definito *"Materiali a terra"*.
Relativamente a tale *"analisi cartografica"* si evidenzia come in tutti gli estratti cartografici risulti assente qualsivoglia individuazione dell'ambito oggetto di variante, nonché le legende delle tavole di PATI considerate. Ciò premesso, in considerazione dell'impossibilità anche solo della puntuale verifica localizzativa dell'ambito oggetto di variante, non risultano completamente condivisibili le valutazioni così come articolate dal Valutatore, data l'impossibilità di una verifica e puntuale localizzazione delle stesse "*Aree di Variante*".
Risulta quindi necessaria una completa rielaborazione degli estratti cartografici con puntuale indicazione di ciascuna *"Area di Variante"* al fine di poter correttamente individuare ed interpretare tali estratti cartografici e, eventualmente, poter successivamente condividere o confutare le valutazioni articolate dal Valutatore.
Inoltre, con riferimento alle *"Modalità di Attuazione"* si chiede di definire e specificare quali siano state le modifiche introdotte con la presente variante al PI, soprattutto in considerazione che tra gli obiettivi della presente "*Variante n. 3 al Secondo Piano degli interventi*", secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, vi è anche, *"[...] revisione modalità di attuazione (puntuali) delle scelte di piano"*. Contestualmente, dovrà essere verificato che le modifiche introdotte rispetto alle modalità attuative non risultino in contrasto con eventuali prescrizioni / indicazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata (PATI). Nel RAP esaminato, inoltre, non risulta essere stata considerata la possibilità / fattibilità dell'allacciamento né al sistema fognario, che acquedottistico. Infatti, con riferimento agli aumenti di carico previsti, non risulta essere stata fornita alcuna informazione relativamente all'eventuale possibilità dell'allacciamento alle succitate reti, né sono state poste, nell'impossibilità di tali allacciamenti, puntuali prescrizioni per la gestione dei reflui civili o per l'approvvigionamento idropotabile.
Complessivamente, si chiede di rivedere le conclusioni finali così come articolate dal Valutatore con riferimento ai contenuti di cui all'allegato I, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che secondo quanto ivi dichiarato dal Valutatore, *"La Variante n. 3 al Piano degli Interventi introduce modifiche puntuali alla zonizzazione individuando nuovi lotti edificabili e prevedendo l'incremento volumetrico di alcuni lotti già individuati dal Piano vigente"*, apparentemente non considerando né le modifiche introdotte con le varianti verdi, né le altre tipologie di variante.
Infine, sempre nelle succitate valutazioni conclusive, con riferimento ai *"rischi per la salute umana o per l'ambiente"* il Valutatore abbastanza incomprensibilmente dichiara che, *"Non si ravvisano rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente determinati dall'attuazione del P.P.".*

Infine, nel complesso, si evidenzia nel RAP esaminato un improprio utilizzo delle terminologie specifiche relativamente alla sostenibilità ambientale nel rispetto della Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 08.07.2021 nella quale, in considerazione di quanto su esposto, viene proposta una completa rielaborazione del RAP relativamente alla *"Terza variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella"*, che tenga conto di quanto specificato ed evidenziato nelle considerazioni istruttorie al fine di consentire, con ragionevole certezza scientifica, la formulazione di un giudizio di sostenibilità ambientale complessivo per la variante in oggetto;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
RITIENE CHE

il Rapporto Ambientale Preliminare della "*Terza Variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella*", debba essere completamente rielaborato, per le considerazioni sopra riportate. Quindi, nella rielaborazione del RAP si dovrà tener conto di quanto specificato ed evidenziato nelle succitate considerazioni, al fine di consentire, con ragionevole certezza scientifica, la formulazione di un giudizio di sostenibilità ambientale complessivo per la variante in oggetto.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

Il presente parere si compone di 5 pagine

per PO VAS Responsabilità Gestione Istruttoria
Arch. Tarcisio Sanavia

COMMISSIONI VAS VincA